

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL
“SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI”.**

Tra i Comuni di:

- Comano Terme, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Bleggio Superiore, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- San Lorenzo Dorsino, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Stenico, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

e le Amministrazioni Separate di Uso Civico di:

- Ballino, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Comano, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Dasindo, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Favrio, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ di

- data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Fiavè, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
 - Stenico, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
 - Stumiaga, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;;

PREMESSO:

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio debba essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6;
- per effetto della previgente normativa, i Comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Lomaso, San Lorenzo in Banale, Stenico e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Andogno, Dorsino, Comano, Poia, Sclemo e Stenico, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 36 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/Leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto;
- per effetto delle modifiche intervenute nel corso degli anni il Consorzio di Vigilanza Boschiva delle Giudicarie Esteriori è ora costituito fra i Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, San Lorenzo Dorsino, Stenico e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Ballino, Comano, Dasindo, Favrio, Fiavè, Stenico e Stumiaga;
- la citata L.P. 14/2014 ha ulteriormente modificato l'art. 114 della LP 11/2007 "Legge Forestale" prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015;
- in attesa della definizione del nuovo regolamento che disciplina il servizio di custodia forestale, previsto dall'art. 106 comma 6 della L.P. 11/2007 e s.m., si ritiene di dover attivare una nuova modalità di gestione del servizio fino ad ora garantito dal Consorzio di Vigilanza Boschiva delle Giudicarie Esteriori, per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure amministrative con l'obiettivo di non vanificare, ma anzi, rafforzare principi di impiego il più razionale possibile dei custodi forestali, con la possibilità di fornire agli enti associati anche strumenti di supporto alla gestione delle proprie risorse forestali in un'ottica di semplificazione;

- tale esigenza è stata evidenziata dai rappresentanti degli enti consorziati in apposita riunione esplicativa tenutasi il 22.10.2015 presso il Comune capo consorzio.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premessa -

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

ART. 2 - Oggetto della convenzione -

I Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, San Lorenzo Dorsino, Stenico e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Ballino, Comano, Dasindo, Favrio, Fiavè, Stenico e Stumiaga costituiscono un ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale delle Giudicarie Esteriori. Compete pertanto a detto ufficio la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato e già in organico del consorzio per il servizio di vigilanza boschiva delle Giudicarie Esteriori necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 36 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 14-101/leg. Del 15.07.1977 o eventuali aggiornamenti;
- attività selviculturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco;
- attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti forestali previste dalla vigente normativa;
- eventuali altri compiti correlati attribuiti ai Comuni o soggetti proprietari di boschi e foreste previsti dalla LP 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. o da nuove disposizioni di legge purchè coerenti con quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale;

La forma associata anzidetta assume la denominazione di "servizio di custodia forestale delle Giudicarie Esteriori". La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Comano Terme, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capoconvenzione). Gli enti convenzionati potranno comunque, per sopravvenute esigenze, concordare una sede diversa.

Al Comune capo convenzione e sede dell'ufficio, saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP. 11/2007 e s.m. fossero apportate modifiche al territorio già identificato nella circoscrizione n. 36, le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

ART. 3 - Impegni delle parti -

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da

ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati persegono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tal fine l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4 - Organizzazione servizio -

Il Comune di Comano Terme si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario assumendo in carico all'interno della propria pianta e dotazione organica i dipendenti già in forza del Consorzio in scioglimento, avvalendosi di n. 5 Custodi Forestali inquadrati nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia in cui è suddivisa la circoscrizione, come meglio identificate nella cartografia 1:25.000 allegata al regolamento per il servizio di custodia forestale.

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio è posto in essere con il comune capoconvenzione, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Comano Terme e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P. 11/2007 e s.m.; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato fra gli enti in sede di conferenza dei delegati, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del personale, si stabilisce di attribuire al Sindaco del Comune di Comano Terme

o suo delegato la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle zone di custodia. Le priorità operative saranno comunque determinate dall'autorità forestale che impartirà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito. Eventuali spostamenti di personale all'interno dell'ambito vengono stabiliti dalla conferenza dei delegati.

Al fine di garantire una corretta gestione, si stabilisce di attribuire a personale dipendente in servizio presso il Comune di Comano Terme la responsabilità e la direzione del personale dell'ufficio per quanto riguarda il rapporto organico dei dipendenti. I rapporti funzionali verranno gestiti dagli enti aderenti alla convenzione e dall'autorità forestale provinciale. Ciascun custode forestale è individuato quale responsabile del procedimento per gli atti inerenti la propria zona di competenza.

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il Comune di Comano Terme, dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e temporanee, la presenza del custode di zona anche nella sede dei vari enti al fine di supportare l'attività degli organi degli stessi e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza.

ART. 5 - Costi del servizio e modalità di ripartizione -

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento, qualora questi siano specifici e non coincidenti con gli strumenti già in dotazione (arredi ed attrezzature) del Comune di Comano Terme, per le retribuzioni ed oneri per il personale e ogni altro onere conseguente all'espletamento del servizio (utenze telefoniche, carburante, servizi informatici, officina ecc., acquisto di automezzi e attrezzature previo indirizzo della conferenza dei delegati), sono a carico dei soggetti convenzionati e ripartiti, al netto di eventuali contributi o altre entrate specifiche, fra i soggetti convenzionati nel rispetto dei parametri di seguito riportati:

- per il 50% in proporzione diretta alla superficie boscata di ogni Ente e per il 50% in rapporto alla ripresa annua risultante dai piani economici approvati sulla base dei dati forniti dall'Autorità forestale Provinciale.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capoconvenzione il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili (automezzi e attrezzature) di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Comano Terme, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata che funge da riferimento anche per quanto riguarda il riparto della spesa.

Per tutte le spese di funzionamento l'Ufficio farà riferimento alle procedure in essere presso il Comune di Comano Terme.

Compete al Comune di Comano Terme, in qualità di ente capoconvenzione, prevedere in sede di

predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti convenzionati ed in ogni caso in tempo utile per la formazione degli stessi e costituirà la base sulla quale calcolare gli acconti.

Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato dalla Giunta comunale di Comano Terme previo parere della Conferenza dei delegati entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Comune capoconvenzione evidenzierà nel preventivo e nel consuntivo di spesa la voce "rimborso spese di gestione al Comune di Comano Terme titolare del servizio " per tutti gli oneri indiretti di gestione del servizio.

Le quote dovute dagli enti associati provvisoriamente ripartite in base al preventivo di spesa secondo le percentuali di cui sopra dovranno essere versate al Comune capoconvenzione in due rate semestrali scadenti la prima il 31 marzo e la seconda il 30 settembre di ogni anno. L'eventuale differenza a conguaglio dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla notifica del riparto definitivo della spesa dell'esercizio precedente. In caso di ritardato pagamento delle quote a carico il Comune capoconvenzione potrà avvalersi del recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 6 - Conferenza permanente dei delegati -

I soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza consultiva permanente dei delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di custodia, presieduta dal rappresentante del Comune capoconvenzione.

La conferenza è composta da un rappresentante di ogni ente aderente ed è valida con la presenza della metà più uno dei componenti purché gli stessi rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione previste all'art. 5.

Le modalità di funzionamento della conferenza saranno stabilite dalla stessa, tenendo conto dell'incidenza di ogni ente in rapporto alle spese complessive della gestione, così come definite all'articolo 5.

Spetta altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessato, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del medesimo. Ciò dovrà avvenire in sede di consuntivo di spesa.

ART. 7 - Durata ed eventuale recesso -

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 01.01.2016.

Ciascun soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione,

compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento per la circoscrizione n. 36, come definita con D.P.G.P. n. 14-101/Leg. del 15.07.1977. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno o più soggetti, anche in relazione all'intervenuta opportunità di gestire il servizio su ambiti territoriali diversi, gli stessi, attraverso opportune intese in seno alla conferenza dei delegati, s'impegnano a trasferire alle proprie dipendenze il personale necessario. L'intesa dovrà definire anche le correlate conseguenze finanziarie.

ART. 8 - Nuove adesioni e scioglimento del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva –
Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei delegati cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione del presente accordo e delle quote di partecipazione.

Le parti che sottoscrivono la presente convenzione concordano di dare mandato al Comune capoconvenzione e ai propri rappresentanti di disporre quanto necessario per lo scioglimento del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva delle Giudicarie Esteriori anche mediante l'eventuale nomina di un commissario per le procedure di liquidazione, stabilendo che le risultanze contabili e patrimoniali (automezzi e attrezzature inventariate), saranno riversate al Comune di Comano Terme in modo da dare continuità al servizio. La liquidità risultante dovrà essere destinata al finanziamento del fondo accantonato per il trattamento di fine servizio del personale. Eventuali ulteriori indicazioni potranno essere impartite dalla conferenza dei delegati.

ART. 9 - Controversie e norme finali -

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capoconvenzione, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inherente la soluzione concordata. Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della conferenza dei delegati.

ART. 10 - Spese -

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto per le amministrazioni comunali in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 221/2012 trattandosi di atti stipulati fra pubbliche amministrazioni e per le A.S.U.C. nella forma consentita.

Comano Terme,

Comune di Bleggio Superiore

Comune di Comano Terme

Comune di San Lorenzo Dorsino

Comune di Stenico

Amministrazione Separata uso civico di Ballino

Amministrazione Separata uso civico di Comano

Amministrazione Separata uso civico di Dasindo

Amministrazione Separata uso civico di Favrio

Amministrazione Separata uso civico di Fiavè

Amministrazione Separata uso civico di Stenico

Amministrazione Separata uso civico di Stumiaga
